

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: ROMANO)

Roma, 6 dicembre 2017

Sul disegno di legge:

(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, richiamati i pareri espressi, in prima lettura, sul testo e sugli emendamenti, rispettivamente il 22 luglio 2014 e il 19 novembre 2014;

considerate le parti modificate dalla Camera dei deputati e in particolare:

- il nuovo articolo 2, concernente l'istituzione, presso l'AIFA, del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività dei comitati etici territoriali, di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano, in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 536/2014;

- il nuovo articolo 3, che delega il Ministro della salute a predisporre, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina di genere, mediante pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere, in modo omogeneo sul territorio nazionale;

- la soppressione dell'ex articolo 2 sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza riferiti al controllo del dolore nel parto e alla medicina di genere;

- il nuovo articolo 5 che prevede l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, a cui riconduce i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Inoltre demanda ad accordi con le regioni per l'individuazione di nuovi profili sociosanitari;

Al Presidente
della 12^a Commissione permanente
S E D E

- il nuovo articolo 6 che modifica la disciplina vigente sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie, che dovrà avvenire in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea, ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni. L'articolo 7 demanda a tale procedura l'individuazione delle nuove professioni di osteopata e di chiropratico, modificando gli ex articoli 4 e 5 che invece ne stabilivano in via diretta l'istituzione;

- l'articolo 12 (ex articolo 9), modificato dalla Camera, in cui vengono ulteriormente inasprite le sanzioni per il reato di esercizio abusivo di una professione;

- l'articolo 15, comma 2, inserito dalla Camera, che prevede, per gli stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi), in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportino lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la possibilità di essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di tali attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

Lucio Romano